

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 94

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TREMAGLIA, FINI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, ROSITANI, POLI BORTONE, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, VALENSISE**

Integrazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente l'assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private dei lavoratori che hanno prestato lavoro subordinato all'estero

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo doveroso presentare anche in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo appassionato ma urgente esame.

La legge 2 aprile 1968, n. 482, ha inteso disciplinare il collocamento presso le aziende private, pubbliche, e le pubbliche amministrazioni, unificando tutta la normativa che si trovava dispersa in un gran numero di leggi e di regolamenti ed ha definito con precisione i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria,

e cioè: gli invalidi di guerra; gli invalidi civili di guerra; gli invalidi per servizio; gli invalidi del lavoro; gli orfani e le vedove di guerra, per servizio e per lavoro; gli invalidi civili e i sordomuti.

Si tratta di categorie che senz'altro meritano il più alto riconoscimento ed il più completo appoggio, ma anche di categorie che l'inarrestabile scorrere del tempo assottiglia sempre più.

Tra le categorie che beneficiano del provvedimento non è stata mai compresa una, alla quale sono pur andate nel corso del tempo purtroppo soltanto episodiche manifestazioni di simpatia ed entusiastici

riconoscimenti accompagnati dalle più formali promesse: quella degli emigranti.

Non vi è stata occasione di visita all'estero, di contatti con le nostre comunità, in cui non si siano rivolti i più ampi elogi verso questi nostri concittadini esemplari, ma gli elogi sono rimasti rinchiusi in se stessi e non hanno mai dato l'avvio ad una concreta iniziativa che documentasse, allo stesso tempo, la riconoscenza della nazione ed il desiderio di facilitarne il rientro in Patria, che pur sempre rimane la più alta delle aspirazioni di ogni italiano all'estero, particolarmente se si tratta di lavoratore subordinato.

Riteniamo che sia venuto il momento di offrire questa prova e di proporre a voi, onorevoli colleghi, una soluzione che certamente vorrete accogliere.

Gli italiani che sono stati costretti a vivere e ad operare all'estero mantengono nei confronti della loro Patria solo rapporti di doveri mentre almeno due sono i diritti che l'Italia dovrebbe ad essi garantire: il diritto alla partecipazione alle scelte politiche attraverso l'esercizio del voto ed il diritto alla speranza di un rimpatrio sempre agognato ma quasi sempre ostacolato se non altro da obiettive difficoltà alle quali non si è mai tentato di ovviare.

Per l'esercizio del primo diritto il gruppo dei deputati del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha già presentato una propria organica proposta di legge. Per l'esercizio del secondo diritto ci onoriamo di prospettare a voi la presente proposta di legge che detta norme per l'assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private dei lavoratori che abbiano prestato almeno cinque anni di lavoro subordinato continuativo all'estero o almeno sei anni

di lavoro non continuativo nell'ultimo decennio.

Si tratta di una soluzione che ci pare equa e che non può creare le difficoltà dell'ordine rappresentato, ma giustificatissima anche alla luce della possibilità di assunzione obbligatoria per le altre categorie per le quali è stato istituito il beneficio.

Un'esperienza quanto meno quinquennale all'estero è, per qualsiasi azienda e per qualsiasi ente, un chiaro beneficio invece che un onere; si tratta, non di imporre, ma di favorire una soluzione che certamente sarà gradita anche a chi, adempiendo ad un onere apparente, verrà a sua volta a beneficiare di un personale certamente scelto, capace ed esperto. È questa valutazione che ci ha suggerito di non ridurre le percentuali delle categorie già meritatamente beneficiarie, ma di aggiungere al 15 per cento già stabilito per esse questa ulteriore percentuale per gli emigranti.

Pertanto con l'articolo aggiuntivo 8-bis della legge 2 aprile 1968, n. 482, introdotto dalla presente proposta, si estendono alla categoria degli emigranti i benefici di cui alla medesima legge 2 aprile 1968, n. 482, la quale prevede simili assunzioni per altre categorie benemerite.

Con l'articolo aggiuntivo 8-ter vengono fissate le aliquote per le predette assunzioni. Con l'articolo aggiuntivo 8-quater si precisa che le assunzioni in parola saranno regolate, per quanto non esplicitamente previsto dalla normativa generale contenuta nella legge 2 aprile 1968, n. 482.

Confidiamo veramente, onorevoli colleghi, che vorrete accogliere questa nostra iniziativa con lo stesso animo con il quale noi ve la suggeriamo, convinti di compiere finalmente, nei confronti dei nostri connazionali all'estero, un concreto dovere.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. — (*Lavoratori all'estero*). — 1. Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, i cittadini italiani che hanno prestato lavoro subordinato continuativo all'estero per non meno di cinque anni, ovvero hanno prestato lavoro subordinato non continuativo per un periodo complessivamente non inferiore a sei anni nell'ultimo decennio ».

2. Dopo l'articolo 8-bis della legge n. 482 del 1968, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 8-ter. — (*Riserve di posti*). — 1. Ai lavoratori di cui all'articolo 8-bis è riservata:

a) nelle aziende private, l'aliquota del 3 per cento del personale in servizio;

b) negli enti pubblici, l'aliquota del 3 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato calcolato sull'intero contingente da ripartire per le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previo accertamento della idoneità professionale, mediante apposita prova per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria; l'aliquota del 3 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti; l'aliquota del 5 per cento del personale ausiliario o equiparato ».

3. Dopo l'articolo 8-ter della legge n. 482 del 1968, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 8-quater. — (*Norme generali*). — 1. Per le assunzioni obbligatorie degli emigrati presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private restano ferme, per quanto non previsto dagli articoli 8-bis e 8-ter, le disposizioni della presente legge ».

